



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/C.C. Registro delle Deliberazioni del 28-07-2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	P	GNECCHI GIUSEPPE	P
MARINCOLA GIUSEPPE	A	BALOSI ERICA IN MASON	P
RIVA LUCIA	P	GHIAZZA CLAUDIO	A
MORANDI MATTIA	P	TAMMI MARIA	P
POLVARA ALESSIA	P	ROSSI ALBERTO	A

Presenti...: 7

Assenti...: 3

<i>BOTTARLINI GIUSEPPE</i>	<i>P</i>	<i>Assessore Esterno senza diritto di voto</i>
----------------------------	----------	--

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SACCO DOTT.SSA DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI ARCH. GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015

Espone il Sindaco – decreto in corso di conversione , taglia al fondo di solidarietà – voucher, ecc.

Interviene il consigliere Tammi Maria che fa rilevare l'aumento delle aliquote, che incide soprattutto sul tessuto imprenditoriale.

Il Sindaco replica che la scelta è stata di privilegiare le famiglie.

Visto l'art. 1 della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 che nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituisce il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 01.01.2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 avente per oggetto “Approvazione delle aliquote sul tributo sui servizi indivisibili - Tasi con la quale sono state determinate le aliquote Tasi per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e le aree fabbricabili ;

Considerato che:

- l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille;
- il Comune può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il Decreto Legge n.47 del 28/03/2014 convertito con la Legge n.80 del 23/05/2015, articolo 9-bis.che cita testualmente:

“1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “; *l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti*” fino a: “*non risulti locata*” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “*A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso*”.

“2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.07.2015;

Rilevato che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ricordato che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che il gettito complessivo proveniente dalle abitazioni principali determina un prelievo TASI inferiore al prelievo complessivo dell’IMU sulle medesime abitazioni principali;

Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l’erogazione dei servizi indivisibili comunali;

Richiamata la delibera di C.C. n. 25 del 29/07/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 “testo unico degli enti locali”;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 7

Consiglieri votanti 7

Con voti 6 favorevoli e 1 contrario (consigliere Tammi Maria) resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2015:

ALiquOTA:

1. 2,0 per mille, da applicarsi ai seguenti immobili:

a) abitazione principale e pertinenze della stessa;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) unica unità immobiliare posseduta e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2. 2,40 (due virgola quaranta) per mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D;

3. 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;

4. 0,00 (zero) per le aree fabbricabili.

5. 2.50 (due virgola cinquanta) per mille per i Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita.

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2015:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:

- € 50,00 per gli immobili con rendita catastale complessiva (abitazione principale e pertinenza) fino a € 550,00

Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di prevedere che il gettito della TASI stimato in circa € 283.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- Funzione Polizia locale per € 84.411,00;
- Funzione viabilità e trasporti per € 178.019,00;
- Protezione civile per € 2.200,00;
- Gestione territorio e ambiente per € 46.569,00;

e che quindi a fronte di costi totali stimati per € 311.199,00 la TASI ne sosterrà il finanziamento per il 90,94%;

7) di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato in premessa.

Con successiva votazione 6 favorevoli e 1 contrario (consigliere Tammi Maria) resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134. T.U.E.L.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.11 del 28-07-2015

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CONTI ARCH. GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCO DOTT.SSA DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno 26-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 26-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI DOTT. CATELLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 26-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
FLAUTI DOTT. CATELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 28-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCO DOTT.SSA DANIELA